

d.ssa Enrica Masi tel. 055 2707219 – cell. 331 6520300
d.ssa Stefania Rinaldo tel. 055 2707274 – cell. 3371060543
d.ssa Veronica Rovai tel. 055 2707277 – cell. 337 1072424

DA NECESSITÀ AD OBBLIGO

IL NUOVO REGOLAMENTO SPESSO TRASFORMA IN OBBLIGO CIÒ CHE FINO AD ORA ERA
“SOLO” UNA NECESSITÀ

COSA FARE A PARTIRE DA ORA?

1. ACQUISIRE CONSAPEVOLEZZA

CLASSIFICARE DETTAGLIATAMENTE:

- > **COSA** (*quali dati tratto*)
- > **PERCHÉ** (*finalità e presupposti di liceità*)
- > **CHI** (*a chi li faccio trattare*)
- > **COME** li tratto
- > **DOVE** li tratto

CLASSIFICARE I TRATTAMENTI, preferibilmente per **PROCESSO** o famiglie di processi

realizzare una “Valutazione d’impatto” per ogni trattamento

verificare in base al risultato i parametri che devono caratterizzare ogni trattamento

impostare una analisi del rischio e verificare l’adeguatezza delle misure di sicurezza

iniziare a riesaminare le informative e validità dei consensi acquisiti secondo quanto previsto dal nuovo Regolamento

2. MONITORARE CONTINUAMENTE L’ *EVOLUZIONE* NORMATIVA

3. “ANTICIPARE”

INIZIANDO AD ADOTTARE PROGRESSIVAMENTE NUOVE SOLUZIONI MAN MANO CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI MAGGIORI CERTEZZE

d.ssa Enrica Masi tel. 055 2707219 – cell. 331 6520300
d.ssa Stefania Rinaldo tel. 055 2707274 – cell. 3371060543
d.ssa Veronica Rovai tel. 055 2707277 – cell. 337 1072424

ARTICOLO 2 CAMPO DI APPLICAZIONE MATERIALE

UNA CURIOSITÀ

2. Il presente regolamento non si applica ai trattamenti di dati personali:
- d) effettuati da una persona fisica per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico;

CONSIDERANDO (18) Il presente regolamento non si applica al trattamento di dati personali effettuato da una persona fisica nell'ambito di attività a carattere esclusivamente personale o domestico e quindi senza una connessione con un'attività commerciale o professionale.

Le attività a carattere personale o domestico potrebbero comprendere la corrispondenza e gli indirizzari, o l'uso dei social network e attività online intraprese nel quadro di tali attività. Tuttavia, il presente regolamento si applica ai titolari del trattamento o ai responsabili del trattamento che forniscono i mezzi per trattare dati personali nell'ambito di tali attività a carattere personale o domestico.

[i gestori di piattaforme social dovranno prestare particolare attenzione]

ARTICOLO 3 CAMPO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE

1. Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle attività di uno stabilimento da parte di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento nell'Unione, indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno nell'Unione.
2. Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali di interessati che si trovano nell'Unione, effettuato da un titolare del trattamento o da un responsabile del trattamento che non è stabilito nell'Unione, quando le attività di trattamento riguardano:
- a) l'offerta di beni o la prestazione di servizi ai suddetti interessati nell'Unione, indipendentemente dall'obbligatorietà di un pagamento dell'interessato; oppure
- b) il monitoraggio del loro comportamento nella misura in cui tale comportamento ha luogo all'interno dell'Unione.

[le Multinazionali dovranno prestare particolare attenzione]

d.ssa Enrica Masi tel. 055 2707219 – cell. 331 6520300
d.ssa Stefania Rinaldo tel. 055 2707274 – cell. 3371060543
d.ssa Veronica Rovai tel. 055 2707277 – cell. 337 1072424

ARTICOLO 30 REGISTRI DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO

OBBLIGO DI TENERE UN REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO con contenuti molto simili al vecchio DPS:

- > **IN CAPO A imprese o organizzazioni con più di 250 dipendenti**
- > **per tutti i Titolari in caso di:**
 - **trattamenti che presentano un rischio per i diritti e le libertà dell'interessato**
 - **trattamenti non occasionali**
 - **trattamento di categorie particolari di dati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, o il trattamento di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10**

Contenuti:

- a) **nome e i dati di contatto del TITOLARE**, del contitolare, **del responsabile della protezione dei dati**
- b) le **FINALITÀ** del trattamento;
- c) una descrizione delle **CATEGORIE DI INTERESSATI** e delle **CATEGORIE DI DATI PERSONALI**;
- d) le **CATEGORIE DI DESTINATARI** a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni internazionali;
- e) ove applicabile, i **TRASFERIMENTI DI DATI PERSONALI VERSO UN PAESE TERZO** o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la **documentazione delle garanzie adeguate**;
- f) ove possibile, i **TERMINI ultimi previsti PER LA CANCELLAZIONE** delle diverse categorie di dati;
- g) ove possibile, una descrizione generale delle **MISURE DI SICUREZZA** tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1.

CONTENUTI PER CHI AGISCE IN QUALITÀ DI “RESPONSABILE”

- a) **nome e i dati di contatto del TITOLARE**, del contitolare, del responsabile della protezione dei dati
- B) LE CATEGORIE DEI TRATTAMENTI EFFETTUATI PER CONTO DI OGNI TITOLARE DEL TRATTAMENTO;**
- e) ove applicabile, i **TRASFERIMENTI DI DATI PERSONALI VERSO UN PAESE TERZO** o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la **documentazione delle garanzie adeguate**;

d.ssa Enrica Masi tel. 055 2707219 – cell. 331 6520300
d.ssa Stefania Rinaldo tel. 055 2707274 – cell. 3371060543
d.ssa Veronica Rovai tel. 055 2707277 – cell. 337 1072424

g) ove possibile, una descrizione generale delle MISURE DI SICUREZZA tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1.

cosa dice il GARANTE

Registro dei trattamenti

Tutti i titolari e i responsabili di trattamento, eccettuati gli organismi con meno di 250 dipendenti ma solo se non effettuano trattamenti a rischio (*si veda art. 30, paragrafo 5*), devono tenere un registro delle operazioni di trattamento i cui contenuti sono indicati all'art. 30. Si tratta di uno **strumento fondamentale** non soltanto ai fini dell'eventuale supervisione da parte del Garante, ma anche allo scopo di disporre di un quadro aggiornato dei trattamenti in essere all'interno di un'azienda o di un soggetto pubblico – **indispensabile per ogni valutazione e analisi del rischio**. Il registro deve avere forma scritta, anche elettronica, e deve essere esibito su richiesta al Garante.

RACCOMANDAZIONI

La tenuta del registro dei trattamenti non costituisce un adempimento formale bensì **parte integrante di un sistema di corretta gestione dei dati personali**. Per tale motivo, si invitano tutti i titolari di trattamento e i responsabili, a prescindere dalle dimensioni dell'organizzazione, a compiere i passi necessari per dotarsi di tale registro e, in ogni caso, a compiere un'accurata ricognizione dei trattamenti svolti e delle rispettive caratteristiche – ove già non condotta. I contenuti del registro sono fissati, come detto, nell'art. 30; tuttavia, niente vieta a un titolare o responsabile di inserire ulteriori informazioni se lo si riterrà opportuno proprio nell'ottica della complessiva valutazione di impatto dei trattamenti svolti.

Nello specifico, si richiama l'attenzione sulla sostanziale **coincidenza fra i contenuti della notifica dei trattamenti di cui all'art. 38 del Codice e quelli che devono costituire il registro dei trattamenti ex art. 30 regolamento**; l'Autorità sta valutando di mettere a disposizione un modello di registro dei trattamenti sul proprio sito, che i singoli titolari potranno integrare nei modi opportuni.

- 2.⁽¹⁾ La notificazione è validamente effettuata solo se è trasmessa attraverso il sito del Garante, utilizzando l'apposito modello, che contiene la richiesta di fornire tutte e soltanto le seguenti informazioni:
- a) le coordinate identificative del titolare del trattamento e, eventualmente, del suo rappresentante, nonché le modalità per individuare il responsabile del trattamento se designato;
 - b) la o le finalità del trattamento;
 - c) una descrizione della o delle categorie di persone interessate e dei dati o delle categorie di dati relativi alle medesime;
 - d) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono essere comunicati;
 - e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi terzi;
 - f) una descrizione generale che permetta di valutare in via preliminare l'adeguatezza delle misure adottate per garantire la sicurezza del trattamento.

(1) Comma così sostituito dall'art. 29, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

d.ssa Enrica Masi tel. 055 2707219 – cell. 331 6520300
d.ssa Stefania Rinaldo tel. 055 2707274 – cell. 3371060543
d.ssa Veronica Rovai tel. 055 2707277 – cell. 337 1072424

non sono tutte novità: ricordiamo l'elenco dei contenuti del vecchio DPS (abrogato dal febbraio 2012):

- 19.1. l'elenco dei trattamenti di dati personali;
- 19.2. la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati;
- 19.3. l'analisi dei rischi che incombono sui dati;
- 19.4. le misure da adottare per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati, nonché la protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità;
- 19.5. la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento di cui al successivo punto 23;
- 19.6. la previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, delle responsabilità che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare. La formazione è programmata già al momento dell'ingresso in servizio, nonché in occasione di cambiamenti di mansioni, o di introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti rispetto al trattamento di dati personali;
- 19.7. la descrizione dei criteri da adottare per garantire l'adozione delle misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati personali affidati, in conformità al codice, all'esterno della struttura del titolare;
- 19.8. per i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale di cui al punto 24, l'individuazione dei criteri da adottare per la cifratura o per la separazione di tali dati dagli altri dati personali dell'interessato.

d.ssa Enrica Masi tel. 055 2707219 – cell. 331 6520300
d.ssa Stefania Rinaldo tel. 055 2707274 – cell. 3371060543
d.ssa Veronica Rovai tel. 055 2707277 – cell. 337 1072424

ARTICOLO 5 PRINCIPI APPLICABILI AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

liceità

correttezza e **trasparenza**

limitazione della finalità

minimizzazione dei dati

esattezza

limitazione della conservazione

integrità e riservatezza - *disponibilità*

RESPONSABILIZZAZIONE

1. I dati personali sono:

- a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e **trasparenza**»);
- b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di **ricerca scientifica o storica o a fini statistici** non è, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»);
- c) **adeguati, pertinenti e limitati** a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («**minimizzazione dei dati**»); ww
- d) **esatti** e, **se necessario**, **aggiornati**; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («**esattezza**»); ww
- e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato («**limitazione della conservazione**»);
- f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («**integrità e riservatezza**»).

2. Il titolare del trattamento è competente per il rispetto del paragrafo 1 e in grado di **comprovarlo** («**responsabilizzazione**»).

d.ssa Enrica Masi tel. 055 2707219 – cell. 331 6520300
d.ssa Stefania Rinaldo tel. 055 2707274 – cell. 3371060543
d.ssa Veronica Rovai tel. 055 2707277 – cell. 337 1072424

ARTICOLO 6 LICEITÀ DEL TRATTAMENTO

1. Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre **almeno una delle seguenti condizioni:**

- a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;
- b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
- c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
- d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica; ;
- e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
- f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore.

[NOTA LE LETTERE B) E C) NON TROVANO RISCONTRO NELL'ART. 9]

[NOTA LO STATO POTRA' INTERVENIRE DEFINENDO MEGLIO LA PORTATA DELLE LETTERE C) ed E) NON TROVANO RISCONTRO NELL'ART. 9]

Articolo 7 Condizioni per il consenso

- 1. Qualora il trattamento sia basato sul consenso, **il titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare che l'interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali.**

d.ssa Enrica Masi tel. 055 2707219 – cell. 331 6520300
d.ssa Stefania Rinaldo tel. 055 2707274 – cell. 3371060543
d.ssa Veronica Rovai tel. 055 2707277 – cell. 337 1072424

ARTICOLO 9 TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI

1. È vietato trattare dati personali che rivelino l'**origine razziale o etnica**, le **opinioni politiche**, le **convinzioni religiose o filosofiche**, o l'**appartenenza sindacale**, nonché trattare dati **genetici**, dati **biometrici** intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, **dati relativi alla salute** o alla **vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona**.

[NOTA ESTENDE LA "VECCHIA" DEFINIZIONE DI DATO PERSONALE SENSIBILE INSERENDO BIOMETRICI E GENETICI, E IENE ELIMINATO IL SIBILLINO RIFERIMENTO AIDATI PERSONALI IDONEI A RILEVARE CONVINZIONI "DI ALTRO GENERE"]

2. IL PARAGRAFO 1 NON SI APPLICA SE SI VERIFICA UNO DEI SEGUENTI CASI:

- a) l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche, salvo nei casi in cui il diritto dell'Unione o degli Stati membri dispone che l'interessato non possa revocare il divieto di cui al paragrafo 1;
- b) il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di **diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale**, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;
- c) il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona fisica qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso;
- d) il trattamento è effettuato, nell'ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegua finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione, l'associazione o l'organismo a motivo delle sue finalità e che i dati personali non siano comunicati all'esterno senza il consenso dell'interessato;
- e) **il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato**;
- f) **il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniquale le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali**;
- g) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;

[NOTA LE LETTERE E) ed F) NON TROVANO RISCONTRO NELL'ART. 6 MA SONO EVIDENTEMENTE APPLICABILI A TUTTI I DATI PERSONALI]

d.ssa Enrica Masi tel. 055 2707219 – cell. 331 6520300
d.ssa Stefania Rinaldo tel. 055 2707274 – cell. 3371060543
d.ssa Veronica Rovai tel. 055 2707277 – cell. 337 1072424

INFORMATIVA

SI DISTINGUONO DUE CASI:

Articolo 13 Informazioni da fornire qualora i dati siano raccolti presso l'interessato

I paragrafi 1, 1 bis e 1 ter non si applicano se e nella misura in cui l'interessato dispone già delle informazioni

Articolo 14 Informazioni da fornire qualora i dati non siano stati ottenuti presso l'interessato

3. Il titolare del trattamento fornisce le informazioni ...:

- a) entro un termine ragionevole dall'ottenimento dei dati, **ma al più tardi entro un mese**, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati vengono trattati, oppure
- b) nel caso in cui i dati siano destinati alla comunicazione con l'interessato, al più tardi al momento della prima comunicazione all'interessato, oppure
- c) in caso di prevista comunicazione ad un altro destinatario, al più tardi al momento della prima divulgazione dei dati

5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano se e nella misura in cui:

- a) l'interessato dispone già delle informazioni;
- b) comunicare tali informazioni risulta impossibile o implicherebbe uno sforzo sproporzionato; in particolare per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui all'articolo 89, paragrafo 1, o **nella misura in cui l'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità di tale trattamento. In tali casi, il titolare del trattamento adotta misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, anche rendendo pubbliche le informazioni;**

d.ssa Enrica Masi tel. 055 2707219 – cell. 331 6520300
d.ssa Stefania Rinaldo tel. 055 2707274 – cell. 3371060543
d.ssa Veronica Rovai tel. 055 2707277 – cell. 337 1072424

NUOVI CONTENUTI:

- > i dati di contatto del RPD-DPO, ove esistente
 - > **“la base giuridica del trattamento”** correlata alle finalità
 - > **per i trasferimenti all'estero** **“l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 42 o 43, o all'articolo 44, paragrafo 1, lettera h), il riferimento alle garanzie adeguate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili”**
 - > **“il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare questo periodo”**
 - > *l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento*
il diritto di proporre reclamo ad un'autorità di controllo
 - > *l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 20, paragrafi 1 e 3, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato*
- > possibilità di revocare il consenso in qualsiasi momento .**

E SE I DATI SONO ACQUISITI DA UN TERZO

- > qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi; (il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del responsabile del trattamento **o di terzi**)
- > **la fonte da cui hanno origine i dati personali e, se del caso, l'eventualità che i dati provengano da fonti accessibili al pubblico;**

Attenzione: molto spesso i dati provengono sia dall'interessato che da altre fonti anche se il primo contatto avviene con l'interessato stesso

d.ssa Enrica Masi tel. 055 2707219 – cell. 331 6520300
d.ssa Stefania Rinaldo tel. 055 2707274 – cell. 3371060543
d.ssa Veronica Rovai tel. 055 2707277 – cell. 337 1072424

Articolo 32 SICUREZZA DEL TRATTAMENTO

NON ESISTONO PIÙ LE “MISURE MINIME DI SICUREZZA”

qualche “invito” al comma 1:

- a) la **PSEUDONIMIZZAZIONE** e la **CIFRATURA** dei dati personali;
- b) la capacità di assicurare su base permanente la **RISERVATEZZA, L'INTEGRITÀ, LA DISPONIBILITÀ** e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- c) la capacità di ripristinare tempestivamente la **DISPONIBILITÀ** e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- d) una procedura per **TESTARE, VERIFICARE E VALUTARE REGOLARMENTE** l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

COSA DICE IL GARANTE:

Misure di sicurezza

Le misure di sicurezza devono "garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio" del trattamento (art. 32, paragrafo 1); in questo senso, **la lista di cui al paragrafo 1 dell'art. 32 è una lista aperta e non esaustiva** ("tra le altre, se del caso"). Per lo stesso motivo, **non potranno sussistere dopo il 25 maggio 2018 obblighi generalizzati di adozione di misure "minime" di sicurezza** (*ex art. 33 Codice*) poiché tale **valutazione sarà rimessa, caso per caso, al titolare e al responsabile in rapporto ai rischi specificamente individuati come da art. 32 del regolamento**.

Si richiama l'attenzione anche sulla possibilità di utilizzare l'adesione a specifici codici di condotta o a schemi di certificazione per attestare l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate. Tuttavia, **facendo anche riferimento alle prescrizioni contenute, in particolare, nell'Allegato "B" al Codice, l'Autorità potrà valutare la definizione di linee-guida o buone prassi sulla base dei risultati positivi conseguiti in questi anni**; inoltre, per alcune tipologie di trattamenti (quelli di cui all'art. 6, paragrafo 1), lettere c) ed e) del regolamento) potranno restare in vigore (in base all'art. 6, paragrafo 2, del regolamento) le misure di sicurezza attualmente previste attraverso le disposizioni di legge volta per volta applicabili: è il caso, in particolare, dei trattamenti di dati sensibili svolti dai soggetti pubblici per finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto degli specifici regolamenti attuativi (*ex artt. 20 e 22 Codice*), ove questi ultimi contengano disposizioni in materia di sicurezza dei trattamenti.

d.ssa Enrica Masi tel. 055 2707219 – cell. 331 6520300
d.ssa Stefania Rinaldo tel. 055 2707274 – cell. 3371060543
d.ssa Veronica Rovai tel. 055 2707277 – cell. 337 1072424

Articolo 33 NOTIFICAZIONE DI UNA VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI ALL'AUTORITÀ DI CONTROLLO

> obbligo in capo al TITOLARE

- > entro 72 ore** Qualora non sia effettuata entro 72 ore, la notifica all'autorità di controllo è corredata di una giustificazione motivata
- > NE SONO STABILITI I CONTENUTI**

Articolo 34 Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato senza ingiustificato ritardo Quando la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato

VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI": violazione di sicurezza che comporta **accidentalmente** o in modo illecito la **distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso** ai dati personali trasmessi, memorizzati o **comunque trattati**;

COSA DICE IL GARANTE

Notifica delle violazioni di dati personali

A partire dal 25 maggio 2018, **TUTTI I TITOLARI** – e non soltanto i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, come avviene oggi – **dovranno notificare all'autorità di controllo** le violazioni di dati personali di cui vengano a conoscenza, **ENTRO 72 ORE** e comunque "senza ingiustificato ritardo", **ma soltanto se ritengono probabile che da tale violazione derivino rischi** per i diritti e le libertà degli interessati (si veda considerando 85).

Pertanto, **la notifica all'autorità** dell'avvenuta violazione **non è obbligatoria**, essendo subordinata alla valutazione del rischio per gli interessati che spetta, ancora una volta, al titolare. Se la probabilità di tale rischio è elevata, si dovrà informare delle violazione anche gli interessati, sempre "senza ingiustificato ritardo"; fanno eccezione le circostanze indicate al paragrafo 3 dell'art. 34, che coincidono solo in parte con quelle attualmente menzionate nell'art. 32-bis del Codice. **I contenuti della notifica** all'autorità e della comunicazione agli interessati sono indicati, **in via non esclusiva, agli artt. 33 e 34 del regolamento**. Su questo e su tutta la disciplina in materia, **il Comitato europeo della protezione dati** (si veda art. 70, paragrafo 1, lettere g) e h)) è chiamato a formulare linee-guida specifiche, alle quali sta già lavorando il Gruppo "Articolo 29". Si ricorda, inoltre, che l'Autorità ha messo a disposizione un modello per la notifica dei trattamenti da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico (si veda <http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1915835>) che

d.ssa Enrica Masi tel. 055 2707219 – cell. 331 6520300
d.ssa Stefania Rinaldo tel. 055 2707274 – cell. 3371060543
d.ssa Veronica Rovai tel. 055 2707277 – cell. 337 1072424

intende rielaborare al fine di renderlo utilizzabile da tutti i titolari di trattamento secondo quanto prevede il regolamento.

RACCOMANDAZIONI

Tutti i titolari di trattamento dovranno in ogni caso documentare le violazioni di dati personali subite, anche se non notificate all'autorità di controllo e non comunicate agli interessati, **nonché le relative circostanze e conseguenze e i provvedimenti adottati (si veda art. 33, paragrafo 5)**; tale obbligo non è diverso, nella sostanza, da quello attualmente previsto dall'art. 32-bis, comma 7, del Codice. Si raccomanda, pertanto, ai titolari di trattamento di adottare le misure necessarie a documentare eventuali violazioni, essendo peraltro tenuti a fornire tale documentazione, su richiesta, al Garante in caso di accertamenti.

d.ssa Enrica Masi tel. 055 2707219 – cell. 331 6520300
d.ssa Stefania Rinaldo tel. 055 2707274 – cell. 3371060543
d.ssa Veronica Rovai tel. 055 2707277 – cell. 337 1072424

Articolo 33 VALUTAZIONE D'IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI

OBBLIGATORIA QUANDO *un tipo di trattamento, allorché prevede in particolare l'uso di **nuove tecnologie**, considerati la natura, il campo di applicazione, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche* **IN PARTICOLARE IN CASO DI:**

a) una valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a persone fisiche, basata sul trattamento automatizzato, compresa la **PROFILAZIONE**, e DA CUI DISCENDONO DECISIONI CHE HANNO EFFETTI GIURIDICI O INCIDONO ALLO STESSO MODO SIGNIFICATIVAMENTE su dette persone fisiche;

b) il TRATTAMENTO, SU **LARGA SCALA**, di categorie particolari di dati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 9 bis; (EX “**DATI SENSIBILI**”)

Il trattamento di dati personali non dovrebbe essere considerato un trattamento su larga scala qualora riguardi dati personali di pazienti o clienti da parte di un singolo medico, operatore sanitario o avvocato. In tali casi non dovrebbe essere obbligatorio procedere ad una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati

c) LA SORVEGLIANZA SISTEMATICA DI UNA ZONA ACCESSIBILE AL PUBBLICO **SU LARGA SCALA.**

L'AUTORITÀ DI CONTROLLO REDIGERÀ E RENDERÀ PUBBLICO UN ELENCO DELLE TIPOLOGIE DI TRATTAMENTI SOGGETTI AL REQUISITO DI UNA VALUTAZIONE D'IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI.

RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

- > **ricorrere unicamente a RESPONSABILI del trattamento che presentino garanzie sufficienti**
2 bis bis . L'applicazione da parte dell'incaricato del trattamento di un codice di condotta approvato ai sensi dell'articolo 38 o di un meccanismo di certificazione approvato ai sensi dell'articolo 39 può essere utilizzata come elemento per dimostrare le garanzie sufficienti di cui ai paragrafi 1 e 2 bis.
- > **la “nomina” (contratto o da altro atto giuridico) è più disciplinata: sono stabiliti i contenuti ed i vincoli,**
Il contratto o altro atto giuridico di cui ai paragrafi 2 e 2 bis è stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico.
- > **il soggetto nominato non ricorre ad un altro RESPONSABILE senza il previo consenso scritto, specifico o generale**

d.ssa Enrica Masi tel. 055 2707219 – cell. 331 6520300
d.ssa Stefania Rinaldo tel. 055 2707274 – cell. 3371060543
d.ssa Veronica Rovai tel. 055 2707277 – cell. 337 1072424

> *in caso di sub incarichi il Responsabile è unico responsabile nei confronti del
TITOLARE*

ISTRUZIONE, FORMAZIONE E DESIGNAZIONE DEGLI ADDETTI

Articolo 29 Trattamento sotto l'autorità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento

Il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento,

Articolo 32 sicurezza del trattamento

4. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento fanno sì che chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri

d.ssa Enrica Masi tel. 055 2707219 – cell. 331 6520300
d.ssa Stefania Rinaldo tel. 055 2707274 – cell. 3371060543
d.ssa Veronica Rovai tel. 055 2707277 – cell. 337 1072424

FONDAMENTI DI LICEITA' DEL TRATTAMENTO

Il regolamento conferma che ogni trattamento deve trovare fondamento in un'adeguata base giuridica; i fondamenti di liceità del trattamento sono indicati all'art. 6 del regolamento e **coincidono, in linea di massima, con quelli previsti attualmente dal Codice** (consenso, adempimento obblighi contrattuali, interessi vitali della persona interessata o di terzi, obblighi di legge cui è soggetto il titolare, interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri, interesse legittimo prevalente del titolare o di terzi cui i dati vengono comunicati).

CONSENSO DELL'INTERESSATO

- Per i dati "sensibili" (si veda art. 9 regolamento) il consenso **DEVE** essere "esplicito"; lo stesso dicasi per il consenso a decisioni basate su trattamenti automatizzati (compresa la profilazione – art. 22).
- **NON** deve essere necessariamente "documentato per iscritto", né è richiesta la "forma scritta", anche se questa è modalità idonea a configurare l'inequivocabilità del consenso e il suo essere "esplicito" (per i dati sensibili); inoltre, **il titolare (art. 7.1) DEVE** essere in grado di dimostrare che **l'interessato ha prestato il consenso a uno specifico trattamento**.

- **Il consenso dei minori è valido a partire dai 16 anni**; prima di tale età occorre raccogliere il consenso dei genitori o di chi ne fa le veci.

ATTENZIONE QUESTO VALE PER "l'offerta diretta di servizi della società dell'informazione ai minori"

«**SERVIZIO DELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE**»: il servizio definito all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio (19): **qualsiasi servizio della società dell'informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi**

Articolo 8 Condizioni applicabili al consenso dei minori in relazione ai servizi della società dell'informazione

1. Qualora si applichi l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), per quanto riguarda l'offerta diretta di servizi della società dell'informazione ai minori, il trattamento di dati personali del minore è lecito ove il minore abbia almeno 16 anni. Ove il minore abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale. Gli Stati membri possono stabilire per legge un'età inferiore a tali fini purché non inferiore ai 13 anni.
2. **Il titolare del trattamento si adopera in ogni modo ragionevole per verificare in tali casi che il consenso sia prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale sul minore, in considerazione delle tecnologie disponibili.**
3. Il paragrafo 1 non pregiudica le disposizioni generali del diritto dei contratti degli Stati membri, quali le norme sulla validità, la formazione o l'efficacia di un contratto rispetto a un minore.

Cosa
cambia?

Cosa
non
cambia?

- **DEVE** essere, in tutti i casi, **libero, specifico, informato e inequivocabile** e **NON** è ammesso il consenso tacito o presunto (**no a caselle pre-spuntate su un modulo**).

d.ssa Enrica Masi tel. 055 2707219 – cell. 331 6520300
d.ssa Stefania Rinaldo tel. 055 2707274 – cell. 3371060543
d.ssa Veronica Rovai tel. 055 2707277 – cell. 337 1072424

- **DEVE essere manifestato attraverso "dichiarazione o azione positiva inequivocabile"** (per approfondimenti, si vedano considerando 39 e 42 del regolamento).

DEFINIZIONE:

25) «**SERVIZIO DELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE**»: il servizio definito all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio (19);

Articolo 1

1. Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

b) «servizio»: qualsiasi servizio della società dell'informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi.

Ai fini della presente definizione si intende per:

- i) «a distanza»: un servizio fornito senza la presenza simultanea delle parti;
- ii) «per via elettronica»: un servizio inviato all'origine e ricevuto a destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati, e che è interamente trasmesso, inoltrato e ricevuto mediante fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;
- iii) «a richiesta individuale di un destinatario di servizi»: un servizio fornito mediante trasmissione di dati su richiesta individuale; nell'allegato I figura un elenco indicativo di servizi non contemplati da tale definizione;

ALLEGATO I

Elenco indicativo dei servizi NON contemplati dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera, b), secondo comma

1. Servizi non forniti «a distanza»

Servizi forniti in presenza del prestatario e del destinatario, anche se mediante dispositivi elettronici:

- a) esame o trattamento in un gabinetto medico mediante attrezzature elettroniche, ma con la presenza del paziente;
- b) consultazione di un catalogo elettronico in un negozio in presenza del cliente;
- c) prenotazione di biglietti aerei attraverso una rete informatica in un'agenzia viaggi in presenza del cliente;
- d) giochi elettronici messi a disposizione di un giocatore presente in una sala giochi.

2. Servizi non forniti «per via elettronica»

— Servizi a contenuto materiale anche se implicano l'utilizzazione di dispositivi elettronici:

- a) distributori automatici di biglietti (banconote, biglietti ferroviari);
- b) accesso a reti stradali, parcheggi, ecc. a pagamento, anche se all'entrata e/o all'uscita intervengono dispositivi elettronici per controllare l'accesso e/o garantire il corretto pagamento.

— Servizi non in linea: distribuzione di cd-rom e di software su dischetti,

— Servizi non forniti attraverso sistemi elettronici di archiviazione/trattamento di dati:

- a) servizi di telefonia vocale;
- b) servizi telefax/telex;
- c) servizi forniti mediante telefonia vocale o telefax;
- d) consulto medico per telefono/telefax;
- e) consulenza legale per telefono /telefax;
- f) marketing diretto per telefono/telefax.

3. Servizi non forniti «a richiesta individuale di un destinatario di servizi»

Servizi forniti mediante invio di dati senza una richiesta individuale e destinati alla ricezione simultanea da parte di un numero illimitato di destinatari (trasmissione da punto a multipunto):

- a) servizi di radiodiffusione televisiva (compresi i servizi near-video on-demand) di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2010/13/UE;
- b) servizi di radiodiffusione sonora;
- c) teletesto (televisivo).

d.ssa Enrica Masi tel. 055 2707219 – cell. 331 6520300
d.ssa Stefania Rinaldo tel. 055 2707274 – cell. 3371060543
d.ssa Veronica Rovai tel. 055 2707277 – cell. 337 1072424

INTERESSE VITALE DI UN TERZO	Cosa cambia?
------------------------------------	-----------------

Si può invocare tale base giuridica **solo** se nessuna delle altre condizioni di liceità **può trovare applicazione**

(si veda considerando 46)

- (46) Il trattamento di dati personali dovrebbe essere altresì considerato lecito quando è necessario per proteggere un interesse essenziale per la vita dell'interessato o di un'altra persona fisica. Il trattamento di dati personali fondato sull'interesse vitale di un'altra persona fisica dovrebbe avere luogo in principio unicamente quando il trattamento non può essere manifestamente fondato su un'altra base giuridica. Alcuni tipi di trattamento dei dati personali possono rispondere sia a rilevanti motivi di interesse pubblico sia agli interessi vitali dell'interessato, per esempio se il trattamento è necessario a fini umanitari, tra l'altro per tenere sotto controllo l'evoluzione di epidemie e la loro diffusione o in casi di emergenze umanitarie, in particolare in casi di catastrofi di origine naturale e umana.

INTERESSE LEGITTIMO PREVALENTE DI UN TITOLARE O DI UN TERZO	Cosa cambia?
	Cosa non cambia?

Il **bilanciamento** fra legittimo interesse del titolare o del terzo e diritti e libertà dell'interessato **NON SPETTA all'Autorità ma è compito dello stesso TITOLARE**; si tratta di una delle principali espressioni del principio di «responsabilizzazione» introdotto dal nuovo pacchetto protezione dati.

L'interesse legittimo del titolare o del terzo deve prevalere sui diritti e le libertà fondamentali dell'interessato per costituire un **valido fondamento di liceità**.

Il regolamento chiarisce espressamente che l'interesse legittimo del titolare non costituisce idonea base giuridica per i trattamenti svolti dalle autorità pubbliche in esecuzione dei rispettivi compiti.

RACCOMANDAZIONI

Il Regolamento offre alcuni criteri per il bilanciamento in questione (si veda considerando 47) e soprattutto appare utile fare riferimento al documento pubblicato dal Gruppo "Articolo 29" sul punto ([WP217](#)).

Si confermano, inoltre, nella sostanza, i **requisiti indicati dall'Autorità nei propri provvedimenti in materia di bilanciamento di interessi** [si veda, per esempio,

<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3556992> con riguardo ad alcune tipologie di trattamento di dati **BIOMETRICI**;

<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1712680> con riguardo all'utilizzo della **VIDEOSORVEGLIANZA**;

<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/6068256> in merito all'utilizzo di sistemi di **rilevazione informatica anti-frode**; ecc.] con particolare riferimento agli esiti delle verifiche preliminari condotte dall'Autorità, con eccezione ovviamente delle disposizioni che il Regolamento ha espressamente abrogato (per es.: obbligo di notifica dei trattamenti).

I titolari dovrebbero condurre la propria valutazione alla luce di tutti questi principi.

considerando (47)

I legittimi interessi di un titolare del trattamento, compresi quelli di un titolare del trattamento a cui i dati personali possono essere comunicati, o di terzi possono costituire una base giuridica del trattamento, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato, tenuto conto delle ragionevoli aspettative nutrite dall'interessato in base alla sua relazione con il titolare del trattamento. Ad esempio, potrebbero sussistere tali legittimi interessi:

d.ssa Enrica Masi tel. 055 2707219 – cell. 331 6520300
d.ssa Stefania Rinaldo tel. 055 2707274 – cell. 3371060543
d.ssa Veronica Rovai tel. 055 2707277 – cell. 337 1072424

quando esista una relazione pertinente e appropriata tra l'interessato e il titolare del trattamento, ad esempio quando l'interessato **è un cliente o è alle dipendenze del titolare del trattamento.**

In ogni caso, l'esistenza di legittimi interessi richiede un'attenta valutazione anche in merito all'eventualità che l'interessato, al momento e nell'ambito della raccolta dei dati personali, possa ragionevolmente attendersi che abbia luogo un trattamento a tal fine. (informativa)

Gli interessi e i diritti fondamentali dell'interessato potrebbero in particolare prevalere sugli interessi del titolare del trattamento qualora i dati personali siano trattati in circostanze in cui gli interessati non possano ragionevolmente attendersi un ulteriore trattamento dei dati personali. Posto che spetta al legislatore prevedere per legge la base giuridica che autorizza le autorità pubbliche a trattare i dati personali, la base giuridica per un legittimo interesse del titolare del trattamento non dovrebbe valere per il trattamento effettuato dalle autorità pubbliche nell'esecuzione dei loro compiti.

Costituisce parimenti legittimo interesse del titolare del trattamento interessato trattare dati personali strettamente necessari a fini di prevenzione delle frodi. **Può essere considerato legittimo interesse trattare dati personali per finalità di marketing diretto.**

d.ssa Enrica Masi tel. 055 2707219 – cell. 331 6520300
d.ssa Stefania Rinaldo tel. 055 2707274 – cell. 3371060543
d.ssa Veronica Rovai tel. 055 2707277 – cell. 337 1072424

INFORMATIVA

Contenuti dell'informativa

I contenuti dell'informativa sono elencati **in modo tassativo** negli articoli 13, paragrafo 1, e 14, paragrafo 1, del regolamento e in parte sono più ampi rispetto al Codice. In particolare, **il titolare DEVE SEMPRE** specificare:

- ☐ **i dati di contatto del RPD-DPO**, ove esistente,
- ☐ **la base giuridica** del trattamento,
- ☐ **qual è il suo interesse legittimo** se quest'ultimo costituisce la base giuridica del trattamento,
- ☐ **nonché se trasferisce i dati personali in Paesi terzi** e, in caso affermativo,
- ☐ **attraverso quali strumenti** (esempio: si tratta di un Paese terzo giudicato adeguato dalla Commissione europea; si utilizzano BCR di gruppo; sono state inserite specifiche clausole contrattuali modello, ecc.).
- ☐ Il regolamento prevede anche **ulteriori informazioni** in quanto "necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente": in particolare, il titolare deve specificare
- ☐ **il periodo di conservazione dei dati** o i criteri seguiti per stabilire tale periodo di conservazione, e
- ☐ il diritto di **presentare un reclamo** all'autorità di controllo.
- ☐ Se il trattamento comporta processi decisionali automatizzati (anche la **profilazione**), l'informativa deve specificarlo e deve indicare anche la **logica di tali processi decisionali e le conseguenze previste per l'interessato**.

Articolo 7 Condizioni per il consenso

3. L'interessato ha **il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento**. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Prima di esprimere il proprio consenso, **l'interessato è informato di ciò**. Il consenso è revocato con la stessa facilità con cui è accordato.

TEMPI DELL'INFORMATIVA

Cosa cambia?

Nel caso di dati personali non raccolti direttamente presso l'interessato (*art. 14 del regolamento*), l'informativa deve essere fornita **entro un termine ragionevole che non può superare 1 mese dalla raccolta, oppure al momento della comunicazione** (**NON** della registrazione) dei dati (a terzi o all'interessato) (diversamente da quanto prevede attualmente l'art. 13, comma 4, del Codice).

Modalità dell'informativa

Il regolamento specifica molto più in dettaglio rispetto al Codice le caratteristiche dell'informativa, che deve avere forma **concisa, trasparente, intelligibile per l'interessato e facilmente accessibile**; occorre utilizzare un linguaggio **chiaro e semplice**, e per i minori occorre prevedere informative idonee (*si veda anche considerando 58*).

L'informativa è data, **in linea di principio, per iscritto e preferibilmente in formato elettronico** (soprattutto nel contesto di servizi online: *si vedano art. 12, paragrafo 1, e considerando 58*), anche se sono ammessi "altri mezzi", **quindi può essere fornita anche oralmente**, ma nel rispetto delle caratteristiche di cui sopra (*art. 12, paragrafo 1*).

Il regolamento ammette, soprattutto, l'utilizzo di **icone** per presentare i contenuti dell'informativa in forma sintetica, **ma solo "in combinazione" con l'informativa estesa** (*art. 12, paragrafo 7*); **queste icone dovranno essere identiche in tutta l'Ue e saranno definite prossimamente dalla Commissione europea**.

Sono inoltre **parzialmente diversi i requisiti che il regolamento fissa per l'esonero dall'informativa** (*si veda art. 13, paragrafo 4 e art. 14, paragrafo 5 del regolamento, oltre a quanto previsto dall'articolo 23, paragrafo 1, di quest'ultimo*), anche se occorre sottolineare che **spetta al titolare, in caso di dati personali raccolti da fonti diverse dall'interessato, valutare se la prestazione dell'informativa agli interessati comporti uno sforzo sproporzionato** (*si veda art. 14, paragrafo 5, lettera b*) – a differenza di quanto prevede l'art. 13, comma 5, lettera c) del Codice.

d.ssa Enrica Masi tel. 055 2707219 – cell. 331 6520300
d.ssa Stefania Rinaldo tel. 055 2707274 – cell. 3371060543
d.ssa Veronica Rovai tel. 055 2707277 – cell. 337 1072424

Cosa non cambia?

L'informativa (*disciplinata nello specifico dagli artt. 13 e 14 del regolamento*) deve essere fornita all'interessato **prima di effettuare la raccolta dei dati** (se raccolti direttamente presso l'interessato – art. 13 del regolamento).

Se i dati non sono raccolti direttamente presso l'interessato (*art. 14 del regolamento*), l'informativa deve comprendere anche le **categorie** dei dati personali oggetto di trattamento.

In tutti i casi, il titolare deve specificare **la propria identità e quella dell'eventuale rappresentante nel territorio italiano**, le **finalità del trattamento**, i **diritti degli interessati** (compreso il diritto alla portabilità dei dati), se esiste un **responsabile del trattamento e la sua identità**, e **quali sono i destinatari dei dati**.

NOTA: ogni volta che le finalità cambiano il regolamento impone di informarne l'interessato prima di procedere al trattamento ulteriore.

RACCOMANDAZIONI

E' opportuno che i titolari di trattamento **verifichino la rispondenza delle informative** attualmente utilizzate a tutti i criteri sopra delineati, con particolare riguardo ai **contenuti obbligatori** e alle **modalità di redazione**, in modo da apportare le modifiche o le integrazioni eventualmente necessarie prima del 25 maggio 2018.

Il regolamento supporta chiaramente il concetto di **informativa "stratificata"**, più volte esplicitato dal Garante nei suoi provvedimenti [si veda <http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1712680> relativo all'utilizzo di un'icona specifica per i sistemi di videosorveglianza con o senza operatore; <http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1246675> contenente prescrizioni analoghe rispetto all'utilizzo associato di sistemi biometrici e di videosorveglianza in istituti bancari], in particolare attraverso l'impiego di icone associate (in vario modo) a contenuti più estesi, che devono essere facilmente accessibili, e promuove **l'utilizzo di strumenti elettronici** per garantire la massima diffusione e semplificare la prestazione delle informative.

I titolari potranno, dunque, una volta adeguata l'informativa nei termini sopra indicati, **continuare o iniziare a utilizzare queste modalità** per la prestazione dell' informativa, comprese le icone che l'Autorità ha in questi anni suggerito nei suoi provvedimenti (videosorveglianza, banche, ecc.) – in attesa della definizione di icone standardizzate da parte della Commissione.

Dovranno essere adottate anche le **misure organizzative interne** idonee a garantire il rispetto della tempistica: **il termine di 1 mese per l'informativa all'interessato è chiaramente un termine massimo**, e occorre ricordare che l'art. 14, paragrafo 3, lettera a), del regolamento menziona in primo luogo che il **termine deve essere "ragionevole"**.

Poiché spetterà al titolare valutare lo **sforzo sproporzionato** richiesto dall'informare una pluralità di interessati, qualora i dati non siano stati raccolti presso questi ultimi, e salva l'esistenza di specifiche disposizioni normative nei termini di cui all'art. 23, paragrafo 1, del regolamento, sarà utile fare riferimento ai **criteri evidenziati nei provvedimenti** con cui il Garante ha riconosciuto negli anni l'esistenza di tale sproporzione (si veda, in particolare, il provvedimento del 26 novembre 1998 – <http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/39624>; più di recente, fra molti, <http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3864423> in tema di esonero dagli obblighi di informativa).